

**Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte dell'Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 5 novembre 2013 in relazione alla causa Gunnar V. Engilbertsson contro Íslandsbanki hf.**

**(Causa E-25/13)**

(2014/C 81/11)

Con lettera del 5 novembre 2013, protocollata presso la cancelleria della Corte EFTA il 12 novembre 2013, l'Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo in relazione alla causa Gunnar V. Engilbertsson contro Íslandsbanki hf., in merito ai seguenti quesiti:

1. È compatibile con le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto che la legislazione di uno Stato parte dell'accordo SEE consenta la stipula di contratti di prestito tra consumatori e prestatori di servizi per finanziare l'acquisto di beni immobili, contenenti clausole secondo cui i rimborsi rateali sono collegati all'andamento di un indice prestabilito?
2. Se la risposta al primo quesito è che l'indicizzazione dei rimborsi del prestito contratto per finanziare l'acquisto di beni immobili è compatibile con le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, il secondo quesito è il seguente: la direttiva limita la discrezionalità dello Stato SEE in questione di determinare, con leggi o regolamenti amministrativi, i fattori che possono causare variazioni nell'indice predeterminato e i metodi di misurazione di tali variazioni?
3. Se la risposta al secondo quesito è che la direttiva 93/13/CEE non limita il potere discrezionale dello Stato membro a cui la domanda fa riferimento, il terzo quesito è il seguente: si considera che una clausola contrattuale sia stata oggetto di negoziato individuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva quando a) si afferma nel contratto sottoscritto dal consumatore nel momento in cui contrae il prestito che il suo obbligo è collegato a un indice e che l'indice di base da utilizzare per calcolare le variazioni dei prezzi è specificato in tale contratto, b) al contratto è allegato un calendario dei pagamenti in cui figurano le stime dei pagamenti, suddivise per voci, da effettuare entro la data di scadenza del prestito, e si afferma nel calendario che tali stime possono variare a seconda della disposizione di indicizzazione prevista nel contratto, e c) il consumatore e il prestatario firmano il calendario dei pagamenti contemporaneamente e in concomitanza con la firma del contratto da parte del consumatore?
4. Quando si verificano le circostanze descritte nel terzo quesito, si considera che il metodo di calcolo delle variazioni dei prezzi nei contratti di prestito per finanziare l'acquisto di beni immobili sia stato spiegato esplicitamente al consumatore ai sensi del paragrafo 2, lettera d), dell'allegato della direttiva 93/13/CEE?
5. Può uno Stato parte dell'accordo SEE, nel dare attuazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, adottare norme nazionali secondo le quali le clausole contrattuali abusive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva possono essere dichiarate non vincolanti per il consumatore o non lo sono in nessuna circostanza?